

**Tar Lazio, Sez. II quater, Sent. n. 5360 del 30 maggio 2008,
Pres. Conti, Rel. Santoleri. M.A. - Ministero dell'interno.**

Sul ricorso n. 7496/06, proposto da M. A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Pedrini e Alessandra Ramponi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Verona, Via Valverde n. 77.

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della L. 5/2/92 n. 91, notificato in data 8/5/06, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio

dell'Amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 30 aprile 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l'Avv. Paciello su delega dell'Avv. Pedrini per la parte ricorrente e l'Avv. dello Stato P. Palmieri per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO.

In data 20/3/03 il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Verona istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. f) della L. 5/2/92 n. 91.

La sua richiesta è stata respinta con il provvedimento dell'8/5/06, nel quale l'Amministrazione, dopo aver sottolineato come la concessione della cittadinanza sia un provvedimento altamente discrezionale che presuppone una valutazione di opportunità, ha rilevato che il ricorrente avrebbe una personalità non completamente affidabile sotto il profilo dell'ordine pubblico e della convivenza civile e che - in assenza di particolari benemerienze - non si rinvenivano ragioni di opportunità per concedergli la cittadinanza italiana.

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. 241/90, carenza di motivazione e di istruttoria.

Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 in quanto l'Amministrazione non avrebbe provveduto a comunicargli i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda.

Eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria.

Deduce il ricorrente che il diniego di cittadinanza si fonderebbe su due condanne per furto risultanti dal casellario giudiziario datato 25/10/03.

Con riferimento a dette condanne, la Prefettura di Verona in data 11/2/05 avrebbe chiesto alla Questura di Roma notizie integrative rispetto a quelle fornite della Questura di Verona: la Questura di Roma non avrebbe fornito notizie

aggiornate, poiché alla data dell'11/2/05 il ricorrente aveva già ottenuto la riabilitazione.

La riabilitazione avrebbe comportato, secondo il ricorrente, il venir meno degli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza.

Violazione dell'art. 9 della L. 91/92. Falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 della L. 91/90. Incompetenza. Eccesso di potere.

Il Ministero dell'Interno non sarebbe competente ad adottare i provvedimenti in materia di cittadinanza, trattandosi di prerogativa del Presidente della Repubblica dietro parere del Consiglio di Stato.

Pertanto il provvedimento impugnato, adottato dal Ministro dell'Interno - Sottosegretario di Stato - sarebbe viziato per incompetenza.

In conclusione insiste il ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con O.P.I. n. 154/07 il Presidente della Sezione II Quater ha chiesto al Ministero di fornire documentati chiarimenti in ordine al ricorso, e di trasmettere copia degli atti istruttori sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento impugnato.

In data 20/6/07 l'Amministrazione dell'Interno ha depositato tutta la documentazione richiesta.

All'udienza pubblica del 30 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Come meglio dedotto in narrativa il ricorrente - cittadino marocchino - residente da oltre 10 anni in Italia, ha chiesto con istanza del 23/3/03, diretta alla Prefettura di Verona, la concessione della cittadinanza italiana.

L'Amministrazione, nello svolgimento dell'istruttoria, ha acquisito il parere della Prefettura di Verona dell'11/2/05. In detto parere la Prefettura si è espressa negativamente in ordine alla concessione della cittadinanza, in considerazione delle due condanne per furto riportate dell'interessato, risultanti dal certificato del casellario giudiziale.

Il ricorrente, infatti, è stato condannato per furto con sentenza del Pretore di Roma del 27/1/87, e con sentenza del Pretore di Verona del 19/4/94.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90, non avendogli l'Amministrazione comunicato il preavviso di diniego impedendogli, quindi, di partecipare al procedimento.

Con il secondo motivo di gravame, invece, denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo - in particolare - che l'Amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto il provvedimento di riabilitazione concesso dal Tribunale di Sorveglianza il 13/4/04, in data anteriore alla pronuncia sulla richiesta di concessione della cittadinanza.

Il Ministero dell'Interno ha replicato che entrambi i profili di censura non sarebbero fondati, in quanto l'omessa comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90 non potrebbe costituire vizio di legittimità dell'atto, atteso che il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso, e che comunque l'intervenuta riabilitazione avrebbe dovuto essere comunicata dallo stesso ricorrente.

La tesi dell'Amministrazione non può essere condivisa.

L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto

stabilito dall'art. 10 bis della L. 241/90 si applica a tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi alla concessione della cittadinanza (T.A.R. Liguria Sez. II 6/2/06 n. 93).

Pertanto, anche nel caso di specie il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto comunicare al ricorrente il preavviso di rigetto, consentendogli - peraltro - di produrre il provvedimento di riabilitazione.

Occorre però verificare, se nella fattispecie, la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 comporti l'illegittimità del provvedimento finale, considerato che ai sensi dell'art. 21 octies della stessa legge, il giudice in presenza di vizi formali, non può annullare il provvedimento se le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento (cfr. Cons. Stato Sez. IV 12/9/07 n. 4828).

In altre parole, occorre verificare se il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

Ritiene il Collegio che sia per la natura altamente discrezionale del provvedimento, sia per la sussistenza di fatti nuovi non conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento di reiezione della richiesta di concessione della cittadinanza (l'intervenuta riabilitazione), la tesi dell'Amministrazione non possa essere condivisa.

Come ha correttamente rilevato il Ministero dell'Interno, il provvedimento di concessione della cittadinanza è atto ampiamente discrezionale, in quanto il possesso dei requisiti prescritti è il presupposto necessario, ma non sufficiente per ottenere il provvedimento concessorio, poiché la decisione sull'istanza resta comunque subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa. Rilevante è il giudizio sulla moralità del richiedente, e nel caso di specie, il giudizio finale è stato reso tenendo conto del parere negativo rilasciato dalla Prefettura di Verona, nel quale si fa espresso riferimento ai precedenti penali per furto.

Il Ministro dell'Interno, nel respingere la domanda, non ha tenuto in alcun conto - non essendone edotto - dell'intervenuto provvedimento di riabilitazione del richiedente: il rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 avrebbe consentito al ricorrente di produrre l'ordinanza di riabilitazione, mettendo l'Amministrazione in condizione di esaminare la sua richiesta sulla base della aggiornata situazione di fatto. Ciò non implica - come erroneamente ritenuto dal ricorrente nel secondo motivo - che l'intervenuta riabilitazione costituisca elemento tale da comportare automaticamente l'accoglimento dell'istanza, permanendo comunque l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle condizioni soggettive del richiedente il beneficio; nondimeno, però, ritiene il Collegio che l'Amministrazione nell'adottare il provvedimento, avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze di fatto, ivi compresa quella relativa all'intervenuta riabilitazione del condannato.

Risulta pertanto fondato il primo motivo di censura.

Deve essere invece respinto il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il vizio di incompetenza.

Come ha correttamente rilevato il Ministero dell'Interno nella relazione istruttoria depositata in giudizio in esecuzione dell'O.P.I., ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 12/10/93 n. 572, concernente il "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91" competente a

respingere con provvedimento formale l'istanza di concessione della cittadinanza ex art. 9 della legge stessa è il Ministro dell'Interno, la cui competenza è stata poi delegata al Sottosegretario di Stato.

Peraltro, il Consiglio di Stato ha precisato che già il tenore testuale della norma esclude la necessità dell'intervento del Capo dello Stato, allorquando il Ministro dell'Interno non ritenga di formulare la relativa proposta di concessione della cittadinanza. Il potere di proposta del Ministro dell'Interno conclude una autonoma fase procedimentale che culmina, in caso di esito sfavorevole per il richiedente, in un provvedimento lesivo della sua sfera giuridica nei cui confronti sono attivabili gli ordinari rimedi approntati dall'ordinamento (Cons. Stato Sez. IV 10/8/00 n. 4460; T.A.R. Liguria Sez. II 6/2/06 n. 93).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei soli limiti in precedenza precisati, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater -

accoglie

il ricorso in epigrafe indicato, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti precisati in motivazione, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2008.